



## COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n. **181** del **18 giugno 2019** della **GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Determinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 del pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste agli articoli 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 maggio 2019.

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di giugno nella sala delle adunanze in Venezia - Ca' Farsetti , in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione

Presenti	Assenti			
<b>X</b>		<b>Luigi</b>	<b>BRUGNARO</b>	Sindaco
<b>X</b>		<b>Luciana</b>	<b>COLLE</b>	V.Sindaco, Assessore
<b>X</b>		<b>Renato</b>	<b>BORASO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Massimiliano</b>	<b>DE MARTIN</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Giorgio</b>	<b>D'ESTE</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Paola</b>	<b>MAR</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Paolo</b>	<b>ROMOR</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Simone</b>	<b>VENTURINI</b>	Assessore
	<b>X</b>	<b>Francesca</b>	<b>ZACCARIOTTO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Michele</b>	<b>ZUIN</b>	Assessore

**9**

**1**

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N. 181 - Determinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 del pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste agli articoli 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 maggio 2019.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco di concerto con l'Assessore alla Sicurezza Urbana

### Considerato che

- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 33 del 16 maggio 2019 ha approvato, dopo oltre un trentennio di vigenza del precedente *"Regolamento di Polizia Urbana"*, il nuovo *"Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana"* per adeguare le previgenti regole della civile convivenza all'evoluzione della società cittadina e contestualmente introdurre nuove regole a salvaguardia e tutela dei valori rientranti nel concetto di "sicurezza urbana" inteso quale l'insieme di beni pubblici preordinati al miglioramento delle condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, della convivenza civile e della coesione sociale;
- è necessario impostare un sistema sanzionatorio che costituisca un efficace deterrente rispetto alla possibile violazione delle norme del nuovo *"Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana"* anche alla luce dell'esperienza del previgente sistema sanzionatorio impostato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 25 luglio 2017;

**Rilevato che** l'art. 16 comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, dà facoltà al Comune di prevedere un importo per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste in seguito alla violazione ai propri regolamenti ed ordinanze che sia diverso da quello stabilito dal combinato disposto degli articoli 16 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e 7- bis, comma 1 e 1 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### Ricordato che

- l'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che *"É ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;"*
- l'art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai commi 1 e 1-bis prevede: *"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle"*

*violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;*

- l’art. 6 bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 così come convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125 ha modificato l’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed all’ordinanze sindacali, nell’ambito del minimo e del massimo edittale da 25 a 500 euro, un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 24 novembre 1981 n. 689, che stabilisce tale importo nel doppio del minimo o un terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore;

**Ritenuto** necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, inasprire l’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni per la violazione di alcune norme del nuovo *“Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana”* per rendere efficace l’effetto deterrente delle stesse sanzioni e precisamente stabilendo che:

- ✓ per le violazioni del comma 1 dell’art. 7 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 7 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 6 dell’art. 10 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 16 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 17 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 3 dell’art. 17 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dell’art. 18 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 4 dell’art. 18 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 5 dell’art. 18 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 19 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 20 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell’art. 21 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 26 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 27 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 29 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 30 l’importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 250 (duecentocinquanta);

- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 31 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 2 dell'art. 31 l'importo del pagamento in misura ridotta viene stabilito in euro 250 (duecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 3 dell'art. 31 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 32 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 3 e 4 dell'art. 32 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 3 dell'art. 34 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 2 dell'art. 34 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 35 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 3 dell'art. 35 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 36 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, lettera a) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, lettera b) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, lettera c) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, lettera d) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, lettera e) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, lettera f) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, lettera g) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1, dell'art. 38 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 39 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 250 (duecentocinquanta)
- ✓ per le violazioni del comma 1, dell'art. 40 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 2, 4 e 6 dell'art. 40 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 7 dell'art. 40 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 3, 4, 5, 9, 11 e 12 dell'art. 42 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 250 (duecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 46 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 47 l'importo del pagamento in



- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 73 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);;
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 74 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);;
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 75 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 76 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 77 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 78 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 79 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 80 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni dell'art. 81 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 82 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);

**Considerato** che i sopra riportati inasprimenti dell'importo dei pagamenti in misura ridotta siano congrui con l'obiettivo di costituire un effettivo deterrente a violare le norme del "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*";

#### **Visto**

- il "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 16 maggio 2019;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, modificato dall'art. 6 bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 così come convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125;

**Acquisito** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del Comandante Generale della Polizia Locale per quanto concerne la regolarità tecnica, e del parere di regolarità contabile del Direttore Finanza e Bilancio (seppur il presente atto non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata);

## **DELIBERA**

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, all'interno dei minimi edittali di minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in misura corrispondente al doppio del minimo edittale o il terzo del massimo se più favorevole;
2. di stabilire pertanto una diversa graduazione delle sanzioni, ferma

restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme penali e dalle norme speciali in materia, per i casi di violazione alle norme regolamentari di cui al "*Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana*" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 16 maggio 2019 agli articoli 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;

**3.** il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 delle Legge 24 novembre 1981, n. 689, è stabilito negli importi graduati a seconda della gravità della violazione, così come di seguito indicato:

- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 7 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 7 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 6 dell'art. 10 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 16 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 17 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 3 dell'art. 17 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dell'art. 18 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 4 dell'art. 18 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni del comma 5 dell'art. 18 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 19 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 20 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 21 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 26 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 27 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 29 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 250

- (duecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 31 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni del comma 2 dell'art. 31 l'importo del pagamento in misura ridotta viene stabilito in euro 250 (duecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni del comma 3 dell'art. 31 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 32 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
  - ✓ per le violazioni dei commi 3 e 4 dell'art. 32 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
  - ✓ per le violazioni dei commi 1 e 3 dell'art. 34 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni del comma 2 dell'art. 34 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 35 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
  - ✓ per le violazioni del comma 3 dell'art. 35 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 36 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, lettera a) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, lettera b) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, lettera c) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, lettera d) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, lettera e) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, lettera f) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, lettera g) dell'art. 37 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, dell'art. 38 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 39 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 250 (duecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni del comma 1, dell'art. 40 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
  - ✓ per le violazioni dei commi 2, 4 e 6 dell'art. 40 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);



- ✓ per le violazioni del comma 7 dell'art. 40 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 3, 4, 5, 9, 11 e 12 dell'art. 42 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 250 (duecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 46 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 47 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 49 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 50 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 51 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 52 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 3 dell'art. 53 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 54 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 55 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 57 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);;
- ✓ per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 58 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 3 dell'art. 58 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 59 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 4 dell'art. 59 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 60 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 61 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 62 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 3 dell'art. 64 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);

- ✓ per le violazioni dei commi 1, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 65 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 8 e 9 dell'art. 65 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 66 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 67 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 68 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 69 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 70 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 71 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 72 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 73 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 74 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 75 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 76 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 77 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 78 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 79 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 200 (duecento);
- ✓ per le violazioni del comma 1 dell'art. 80 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 100 (cento);
- ✓ per le violazioni dell'art. 81 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);
- ✓ per le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 82 l'importo del pagamento in misura ridotto viene stabilito in euro 350 (trecentocinquanta);

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DG 181/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale  
**SILVIA TERESA ASTERIA**

Il Sindaco  
**LUIGI BRUGNARO**